



Automobile Club d'Italia

DETERMINAZIONE n. 5 del 21.12.2020

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO AMMINISTRAZIONE E BILANCIO

OGGETTO: affidamento mediante trattativa diretta MEPA, ai sensi dell'art. 36, c.2, lett. a) del D. lgs. 50/2016, come modificato dal D. lgs. 56/2017, del servizio di assistenza in materia fiscale e tributaria.

SMART CIG N. ZF32F1C6D7

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI deliberato dal Consiglio Generale ai sensi dell'art. 27 del citato decreto legislativo ed, in particolare, gli articoli 7, 12, 17, 18 e 20;

VISTO l'articolo 18 del Regolamento di Organizzazione, ai sensi del quale i Dirigenti preposti agli Uffici dirigenziali non generali, nell'ambito delle funzioni ad essi riconosciute dalla vigente normativa e dall'Ordinamento dei Servizi dell'Ente, tra gli altri compiti e poteri, adottano gli atti ed i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa rientranti nella competenza dei propri uffici nei limiti del budget loro assegnato e secondo criteri stabiliti dal Segretario Generale;

VISTO il Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa in ACI, per il triennio 2020-2022, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 23 gennaio 2020, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto Legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modifiche, con Legge 30 ottobre 2013, n.125;

VISTI l'art. 2, comma 3 e l'art.17, comma 1, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante il Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165";

VISTO il Codice di Comportamento dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014, modificato nella seduta del 22 luglio 2015;

VISTO il Regolamento ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 ed integrato nelle sedute del 31 gennaio 2017, del 25 luglio 2017 e 8 aprile 2019;

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020-2022, redatto ai sensi dell'articolo 1 della Legge 6 novembre 2012, n.190 ed approvato dal Consiglio Generale dell'Ente con deliberazione del 23 gennaio 2020;

VISTO il provvedimento prot. n. 3315/17 del 28/04/2017, con il quale il Segretario Generale ha conferito al sottoscritto, con decorrenza 1° maggio 2017 e scadenza 30 aprile 2020, prorogata al 31 dicembre 2021



Automobile Club d'Italia

con provvedimento prot. 64/20 dell'8 gennaio 2020, l'incarico di livello dirigenziale non generale dell'Ufficio Amministrazione e Bilancio;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI adottato in applicazione dell'art. 13, comma 1, lett. o) del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 419 ed approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008;

VISTO, in particolare, l'articolo 13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale, sulla base del budget annuale e del piano generale delle attività deliberati dai competenti Organi, definisca il budget di gestione di cui all'articolo 7 del citato Regolamento di organizzazione;

VISTO il Budget annuale per l'anno 2021, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, deliberato dall'Assemblea dell'Ente nella seduta del 21/10/2020;

VISTO il Budget di gestione per l'esercizio 2021, suddiviso per centri di responsabilità e conti di contabilità generale;

VISTA la determinazione n. 3738/20 del 16 novembre 2020, con la quale il Segretario Generale, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2021, ha autorizzato il Dirigente dell'Ufficio Amministrazione e Bilancio ad adottare atti e provvedimenti di spesa per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni comportanti autorizzazioni alla spesa di importo unitario non superiore a € 100.000,00 a valere sulle voci di budget assegnate al rispettivo Centro di responsabilità;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. di attuazione delle direttive 2014/23/UE, nonché di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO il decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56, entrato in vigore il 20 maggio 2017, che ha implementato e coordinato il citato decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ridenominato "Codice dei contratti pubblici";

VISTO il decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, convertito, con modificazioni, con la Legge 14 giugno 2019 n. 55, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 2019;

VISTO, in particolare, l'art. 32, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti decretino o determinino di contrarre, individuando, in conformità ai propri ordinamenti, gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO l'art. 35 del Codice dei contratti pubblici, che ha recepito i Regolamenti (UE) 2019/1827, 1828, 1829, 1830, del 30 ottobre 2019 di modifica della direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardo alle soglie comunitarie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari, fissando e stabilendo, a decorrere dal 01.01.2020, la soglia in € 214.000,00, escluso IVA, quale limite per l'applicazione degli obblighi in ambito sovranazionale agli appalti pubblici di forniture e servizi affidati dagli enti pubblici;



Automobile Club d'Italia

VISTI gli articoli 9 e 10 del Manuale delle Procedure negoziali dell'Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n. 3083 del 21.11.2012, in merito alle competenze in materia contrattuale ed ad adottare le determinazioni a contrarre;

VISTI gli articoli 5 e 6 della legge n. 241/1990 e s.m.i. e l'art. 31 del Codice dei contratti pubblici, in merito alla nomina ed alle funzioni del responsabile del procedimento, con particolare riferimento agli affidamenti di appalti pubblici;

PREMESSO che, alla data attuale è venuto a scadenza il contratto relativo al servizio di durata biennale per l'assistenza fiscale e tributaria con l'Associazione Professionale CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni, con sede legale in Roma, via Agostino Depretis, n. 86 ed è in corso di predisposizione la procedura per l'individuazione del nuovo affidatario in ossequio ai principi di cui all'art. 30, comma 1, 34 e 42 d.lgs. 50/2016, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti;

CONSIDERATO che il fine del contratto è ottenere un servizio qualificato e specifico di assistenza come dettagliato nella descrizione del servizio annessa alla presente determina (all.1) e che la forma del contratto sarà quella in forma telematica mediante scambio della lettera commerciale;

RICHIAMATE le linee guida ANAC, approvate con delibera n. 1097 del 26/10/2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e gestione degli elenchi di operatori economici" secondo le quali il rispetto del principio di rotazione fa sì che l'affidamento al contraente uscente abbia carattere eccezionale e richiede un onere motivazionale più stringente, anche in considerazione del grado di soddisfazione maturato a seguito del precedente rapporto contrattuale;

VISTO che l'assistenza fiscale è materia strettamente specialistica;

CONSIDERATO che l'Ente non dispone di un ufficio fiscale, né di risorse umane con specifica competenza in materia Tributaria e che, conseguentemente, è necessario per tale attività, procedere a specifico affidamento;

PRESO ATTO che l'attuale emergenza epidemiologica da Covid-19 l'Ente ha causato un rallentamento di alcune attività lavorative a scapito di altre ritenute maggiormente urgenti ed indifferibili;

ATTESO che la conoscenza diretta dei singoli servizi svolti dall'Ente richiede una esperienza approfondita e specifica difficilmente riproducibile in tempi ristretti a garanzia della correttezza del servizio svolto;

CONSIDERATO, infatti, che per ottenere la necessaria assistenza in materia fiscale e tributaria, l'Ufficio Amministrazione e Bilancio ha dovuto effettuare con l'attuale studio associato affidatario numerosi incontri e conseguente consegna di relativa documentazione contabile di supporto, indispensabile per consentire ai professionisti incaricati l'effettuazione dell'analisi della normativa di riferimento, nonché di analizzare e studiare la documentazione fornita, al fine di dare all'Ente il dovuto ausilio per un corretto adempimento degli obblighi fiscali imposti dalla vigente normativa in materia.

ATTESO che, nelle more di svolgimento del nuovo affidamento, è indispensabile assicurare all'ACI la necessaria assistenza tributaria utile per ottemperare, in maniera corretta e tempestiva, ai numerosi adempimenti di natura tributaria;



Automobile Club d'Italia

PRESO ATTO, altresì, che l’Agenzia delle Entrate, nell’ambito delle sue attività ordinarie di controllo delle dichiarazioni fiscali e di alcuni adempimenti connessi, ha invitato l’Ente a fornire chiarimenti e documentazione giustificativa, e che l’Ufficio Amministrazione e Bilancio, direttamente impegnato nell’assolvimento di suddetta incombenza, ha necessità dell’assistenza specialistica senza soluzione di continuità da parte dell’Associazione Professionale per ottenere il necessario supporto tecnico al fine di ottemperare nel modo migliore e più esauritivo alle richieste dell’Agenzia delle Entrate, salvo il rischio dell’insorgenza di un possibile contenzioso che comporterebbe costi e oneri non indifferenti per l’Ente;

ACQUISITA la preventiva disponibilità da parte della suddetta Associazione Professionale a fornire i propri servizi a condizioni economiche notevolmente più vantaggiose di quelle previste dal precedente contratto che prevedeva corrispettivi ridotti del 50% dell’importo calcolato applicando le tariffe per le prestazioni dei dottori commercialisti, ex DM Giustizia 2 settembre 2010, n. 169, quantificabili in una ulteriore riduzione del 25% sull’importo da corrispondere per il servizio;

VERIFICATO che la tipologia di servizio in argomento, inserito in un quadro articolato di attività professionali organizzate ed a contenuto complesso, rientra nella fattispecie dei “servizi professionali fiscali e tributari”, acquisibili attraverso il ricorso al Mepa.

CONSIDERATO che in tale ambito è iscritta l’Associazione Professionale CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni, con sede in Roma, via Agostino Depretis n. 86;

RITENUTO che tale Associazione Professionale, data la pluriennale esperienza, maturata nel settore della fiscalità d’impresa e degli enti pubblici, offre comprovate garanzie di professionalità e affidabilità, al fine di assicurare lo svolgimento del servizio in maniera puntuale ed efficiente a tutela dell’interesse pubblico perseguito da ACI;

RITENUTO rispondente ai principi di semplificazione, proporzionalità, tempestività ed efficacia dell’azione amministrativa fare ricorso alle procedure di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) per l’affidamento del servizio in argomento, per la conclusione delle attività pendenti come individuate nell’allegato n. 2 della presente determina;

DATO ATTO che si procederà alla verifica dei requisiti in conformità all’art. 32, commi 5 e 6, e all’art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56 e che il contratto verrà stipulato sotto la condizione risolutiva legata all’esito di tali verifiche.

CONSIDERATO, infine, l’art. 32, comma 10, lett. b), del citato decreto legislativo 50/2016, così come modificato dal decreto legislativo 56/2017, ai sensi del quale non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo, nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a).

DETERMINA

sulla base delle motivazioni espresse in precedenza, che sono parte integrante della presente determinazione:

- di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) e comma 6 del Codice, nonché alle condizioni di cui alla Trattativa diretta sul MEPA n. 1522386 ed alla documentazione allegata, l’affidamento del



Automobile Club d'Italia

- servizio di assistenza fiscale e tributaria alla Associazione Professionale CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni, con sede legale in Roma, via Agostino Depretis, n. 86;
- di dare atto che per l'affidamento in questione è stato rilasciato dall'ANAC il CIG ZF32F1C6D7;
- di stabilire che il servizio avrà durata di sei mesi, con decorrenza dal 01/01/2021 e scadenza 30/06/2021.

Il costo del servizio, pari a € 6.000,00, oltre IVA, CPA e altri oneri di legge, verrà contabilizzato sul conto di contabilità generale 410726015, WBS A-401-01-01-1021, a valere sul budget di gestione assegnato all'Ufficio Amministrazione e Bilancio, Centro di Responsabilità 1021, per l'anno 2021.

Dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le sanzioni previste dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, per quanto a propria conoscenza, ai fini del presente affidamento e sulla base della documentazione della procedura:

- che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 35-bis del decreto legislativo n.165/2001 e s.m.i.;
- che il sottoscritto, con riferimento al presente affidamento, non si trova in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del Codice dei contratti pubblici, nonché dell'art. 6-bis della legge n. 241/90;
- di non incorrere, per quanto a propria conoscenza, in una delle ipotesi previste dall'art. 51 del c.p.c. e che non sussistono comunque gravi ragioni di convenienza che inducono all'astensione dall'assunzione del provvedimento.

Il Responsabile del Procedimento, fermo restando quanto previsto all'art. 6-bis della Legge n. 241/90, introdotto dalla Legge 190/2012, per il quale sussiste l'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi nonché quello di segnalare ogni situazione di conflitto anche potenziale, ai sensi dell'art. 31 del Codice, provvede agli adempimenti necessari per assicurare l'espletamento della procedura nei tempi programmati ed avrà cura di assicurare il rispetto delle prescrizioni in materia di trasparenza e pubblicità dei contratti pubblici di cui all'art. 29 del Codice, l'osservanza e l'attuazione della normativa sulla trasparenza di cui al d.Lgs. 14 marzo 2013 n.33 come modificato dal d.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 e sulla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione di cui alla legge 6 novembre 2012 n. 190 anche con riferimento alle misure di prevenzione stabilite nel PTPC, nonché a conformare la propria condotta ai principi di correttezza, buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa anche ai fini di quanto previsto dagli articoli 5,6 e 7 del D.P.R. 13 aprile 2013 n. 62 e del Codice di Comportamento dell'Ente.

Il Direttore

Antonio Di Marzio

All. 1